



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Nel procedimento ex art.2191 cc iscritto al n. r.g. 20/2010 promosso su ricorso di:

SRL IM.

NEI CONFRONTI DI

SM. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE, cancellata dal Registro delle Imprese il 16.3.2010.

Il Giudice del registro
ha scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.7.2011;
OSSEVA
La srl IM. ha chiesto, con atto depositato il 15.3.2011, che il Giudice del registro disponga ex art.2191 cc la cancellazione della iscrizione della cancellazione dal Registro delle Imprese della SM. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. in liquidazione, richiesta fondata:

- sulla asserita insussistenza dei presupposti di legge per la cancellazione della società,
- date le vicende del tutto anomale della liquidazione,
 - deliberata il 27.10.2009 con approvazione il 10.11.2009, a distanza di meno di un mese, di un bilancio finale solo apparente,
 - trattandosi di documento contabile recante tutti i valori pari a zero sia per l'esercizio 2009 sia per quello 2008,
 - e come tale del tutto inidoneo a dar conto delle vicende di tali esercizi,
 - nel corso dei quali la SM. aveva comunque realizzato rilevanti ricavi, in dipendenza della esecuzione di contratto di appalto in corso con la stessa ricorrente per la fornitura di servizi di gestione del magazzino,
- contratto di appalto in relazione al quale la società ricorrente ha anche illustrato iniziative giudiziarie di ex dipendenti della COOPERATIVA, iniziative rivoltesi anche nei suoi confronti e in relazione alle quali la cancellazione della società appaltatrice l'aveva privata di ogni futura possibilità di regresso.

Disposta dal Giudice del Registro la convocazione avanti a sé degli interessati, vale a dire, oltre che della ricorrente e del Conservatore del registro, degli ex soci e del cessato liquidatore, la ricorrente ha provveduto alle relative notifiche alle quali ha fatto seguito all'udienza del 9.5.2011 la comparsa nel procedimento (oltre che personalmente di due ex soci lavoratori della COOPERATIVA dichiaratisi all'oscuro delle vicende di liquidazione) del socio (e amministratore prima della liquidazione) GIUSEPPE AG. A., il quale ha sostenuto:

- in diritto:
- l'inammissibilità della cancellazione richiesta,
 - cancellazione a suo dire finora ammessa (da un orientamento giurisprudenziale comunque opinabile) nel solo caso di società cancellate pur in presenza di beni ancora da liquidare o di sopravvenienze attive,

- ma invece non pronunciabile in caso di persistenza di passività dell'ente cancellato,
- caso nel quale i creditori insoddisfatti possono azionare la responsabilità del liquidatore e degli ex soci nei limiti di cui al secondo comma dell'art.2495 cc;
- nonchè la carenza di interesse della ricorrente, in realtà non munita di alcun titolo esecutivo nei confronti della COOPERATIVA;
- in fatto:
- *"l'assorbimento"* di tutti i ricavi dell'attività svolta nel 2008 dalla COOPERATIVA negli *"ingenti costi di funzionamento"*,
- riservandosi -sempre all'udienza del 9.5.2011- *"la produzione delle relative pezze giustificative"*.

Tale produzione è stata quindi eseguita a mezzo del deposito, il 30.6.2011 nel termine assegnato dal G.R., di copiosa documentazione sociale a dire dell'A. attestante che *"le pur ingenti somme incassate nel corso dell'anno 2008 in ragione dell'appalto in epoca in essere (e cessato a fine 2008) sono state integralmente destinate a far fronte alle obbligazioni contratte dalla cessata cooperativa per il suo funzionamento e per lo svolgimento dei servizi dovuti a IM. SPA, per il pagamento dei fornitori, dei collaboratori e degli importi dovuti all'erario"*: deposito al quale la ricorrente ha replicato, con la memoria depositata il 18.7.2011, ribadendo la propria richiesta di cancellazione della iscrizione della cancellazione della COOPERATIVA dal Registro delle Imprese, proprio dalla documentazione avversaria potendosi a suo dire trarre conferma della insussistenza dei presupposti di legge per la iscrizione eseguita il 16.3.2010, la liquidazione non potendo dirsi compiuta in assenza di un effettivo (e non solo apparente) bilancio di liquidazione che dia appunto conto, secondo le regole proprie della materia, della rilevante attività sociale svoltasi nel 2008 e nel 2009, attività solo impropriamente documentata dall'A. attraverso le sue produzioni.

All'udienza del 21.7.2011 la ricorrente e l'A. hanno ribadito le proprie posizioni, mentre il **Conservatore del Registro delle Imprese** si è rimesso alla decisione del Giudice.

All'esito di tale contraddittorio il Giudice del registro reputa che **debba essere emesso il provvedimento di cancellazione** in discussione.

Al riguardo va infatti considerato:

- in primo luogo, che la cancellazione di iscrizione nel Registro delle imprese avvenuta "senza che esistano le condizioni richieste dalla legge" è provvedimento adottabile d'ufficio, come esplicitato dalla rubrica dell'art.2191 cc, "Cancellazione d'ufficio",
- con la conseguenza che restano irrilevanti tutte le considerazioni dell'A. relative alla mancanza di interesse e legittimazione attuale della ricorrente a richiedere la cancellazione in discussione;
- in secondo luogo, poi, che ai sensi del primo comma dell'art.2495 cc il presupposto della cancellazione di società dal Registro delle Imprese è rappresentato dalla approvazione del bilancio finale di liquidazione,
 - bilancio finale (cfr. doc.6 ricorrente) che, nel caso di specie, consiste in un documento contabile solo apparente,
 - in quanto privo di continuità con l'ultimo bilancio della COOPERATIVA approvato, quello relativo all'esercizio 2007 (cfr. doc.5 ricorrente),
 - e in quanto riportante tutti i valori pari a zero sia per il 2009 sia per il precedente esercizio 2008 preso a termine di riferimento,
 - salvo che per le perdite di esercizio, indicate nella cifra "240" sia per il 2008 sia per il 2009, senza che tale indicazione sia il risultato di poste conoscibili, in particolare il bilancio dell'esercizio 2007 recando la indicazione di minori perdite per euro 47.890 in tale anno e di perdite portate a nuovo dall'esercizio precedente per euro 33.459;
- cosicché deve ritenersi che nel caso di specie ci si trovi in presenza di una iscrizione eseguita in difetto dei presupposti di legge e come tale cancellabile dal Giudice del registro,

- in particolare in quanto la inidoneità del documento depositato dal liquidatore a rappresentare "il bilancio finale di liquidazione" richiesto dalla legge
- risulta dal mero controllo formale del documento e dei suoi antecedenti,
- essendo il bilancio finale in esame:
 - privo di indicazione di consistenza di tutte le poste sia per l'esercizio cui si riferisce sia per quello antecedente, a sua volta non oggetto di alcun bilancio depositato,
 - e del tutto incoerente rispetto ai valori di cui all'ultimo bilancio depositato relativo all'esercizio 2007,
- cosicché ci si trova in sostanza in presenza di un documento contabile "vuoto", di per sé incapace di dar conto delle vicende liquidatorie;
- in terzo luogo che alla conclusione della cancellabilità della iscrizione in discussione non paiono ostare, come invece afferma l'A.:
 - né la ormai consolidata interpretazione del novellato art.2495 cc di cui da ultimo a Cass. S.U. 22.2.2010 n.4062, trattandosi di interpretazione la quale
 - -nell'affermare che la nuova norma ricollega alla iscrizione presso il registro delle imprese della cancellazione della società l'effetto costitutivo della estinzione della società stessa-
 - non comporta di per sé l'inapplicabilità dell'art.2191 cc per i casi nei quali la cancellazione della società sia stata iscritta non sussistendone le condizioni di legge, come confermato dalla motivazione da ultimo di Cass. S.U. 9.4.2010 n.8426;
 - né la disciplina di cui al secondo comma dell'art.2495 cc, che legittima i creditori sociali insoddisfatti a far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, posto che:
 - se è vero che da tale disciplina può trarsi la non configurabilità del pagamento di tutti i creditori sociali quale presupposto di cancellazione della società,
 - è poi anche vero che proprio tale disciplina rende centrale, rispetto alla posizione dei creditori sociali, la funzione del bilancio finale di liquidazione, in sostanza chiamato a dare la misura della (eventuale) responsabilità degli ex soci,
 - così confermandosi la rilevanza di tale bilancio quale presupposto di cancellazione dell'ente e, dunque, la necessità del controllo (del Conservatore prima e del Giudice del registro poi) sulla idoneità formale del documento contabile presentato dal liquidatore.

Per i motivi fin qui indicati deve dunque ritenersi che la iscrizione in discussione sia avvenuta in mancanza dei presupposti di legge e ne va quindi ordinata la cancellazione.

P.Q.M.

Visto l'art.2191 cc;
ordina la cancellazione dal Registro delle imprese della iscrizione 16.3.2010 relativa alla cancellazione dal Registro della SM. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
Milano, 1° agosto 2011.

Il Giudice del Registro delle Imprese
Elena Riva Crugnola